


# COMUNE DI PIANEZZA

(Provincia di Torino)

## Capitolato normativo per l'assicurazione

### FURTO E RAPINA



Realizzazione

ASSIREIN SPA

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **COMPAGNIA E/O SOCIETA'**

L'Impresa Assicuratrice.

### **CONTRAENTE**

Il Comune di Pianezza

### **ASSICURATO**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

### **POLIZZA**

Il contratto di assicurazione.

### **PREMIO**

La somma dovuta alla Società.

### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **SCOPERTO**

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **FRANCHIGIA**

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **PERIODO ASSICURATIVO ANNUO**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

### **BROKER INCARICATO**

ASSIREIN SPA Via XX settembre 54 Torino mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto.

### **FURTO**

Il reato definito dall'art. 624 del Codice Penale.

### **RAPINA**

Il reato definito dall'art. 628 del Codice Penale.

### **ESTORSIONE**

Il reato definito dall'art. 629 del Codice Penale.

### **SCASSO**

Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

### **DIFESE INTERNE**

Serramenti in genere, vetrate e inferriate, che non costituiscono difesa delle aperture verso l'esterno delle sedi aziendali che contengono le cose assicurate.

### **MEZZI DI CUSTODIA**

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

### **DIPENDENTI**

Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea.

Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni ed i collaboratori nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico contratto, incarico o mediante convenzione;

### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

### **SEDI AZIENDALI**

Tutti i fabbricati, comunque costruiti, dove sono ubicati i beni assicurati, anche occasionalmente o presso terzi, attraverso i quali il Contraente/Assicurato esercita la propria attività o nei quali, in ogni caso, il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile.

### **CONTENUTO**

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali; gli impianti, le attrezzature, le apparecchiature, gli strumenti e le macchine, impiegati per l'esercizio dell'attività; mezzi e impianti di prevenzione e allarme; cancelleria, registri, archivi, materiale didattico, vestiario, medicinali, farmaci, presidi sanitari e quant'altro inerente l'eventuale esercizio di farmacie; elettrodomestici, scorte alimentari, pezzi di ricambio, merci, materiali di consumo e quant'altro - anche se non espressamente menzionato - utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente;

Il tutto di proprietà, in locazione, comodato o detenuto, anche temporaneamente, a qualunque titolo dal Contraente, compresi i beni di terzi oggetto di sequestro o confisca ed altresì i beni di terzi posti negli istituti scolastici di proprietà ovvero in locazione od uso del/al Contraente.

Gli oggetti d'arte (quadri, sculture, arazzi, tappeti, mobili antichi, raccolte e collezioni, compresi reperti archeologici) e i preziosi (pietre preziose e oggetti di metallo prezioso), sono compresi nell'assicurazione con il limite di indennizzo di Euro 15.000,00 per singolo pezzo.

Sono esclusi:

- a) I valori;
- b) I mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico od altro ente od istituto equipollente, fatta eccezione per quelli di terzi posti sotto sequestro od oggetto di confisca, per i quali l'assicurazione avrà validità ad esaurimento di ogni altra assicurazione eventualmente prevista per gli stessi e, a parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, a condizione che questi si trovino con i dispositivi di chiusura attivati e negli spazi destinati dal Contraente alla loro custodia;

**VALORI**

Denaro, titoli di credito in genere, valori bollati, coupons, buoni pasto, tickets restaurant, buoni benzina, del Contraente/Assicurato o di terzi, ove il Contraente/Assicurato stesso ne sia in possesso, ne sia o non responsabile. In relazione all'eventuale esercizio di farmacie comunali, sono comprese le ricette farmaceutiche con l'intesa che il valore assicurato è costituito dal credito che la ricetta rappresenta. Detto credito si determina detraendo l'importo del ticket incassato dal prezzo del farmaco indicato sulla fustella.

## **1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Prova del contratto**

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### **1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **1.3 Dichiarazioni del Contraente**

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

### **1.4 Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.

Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **1.5 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

### **1.6 Durata del contratto - Rescindibilità**

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Nel caso sia prevista una durata poliennale del contratto, ciascuna delle parti ha inoltre la facoltà di rescindere il medesimo, in occasione di ciascuna scadenza annua intermedia, mediante preavviso scritto, da inviarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza considerata.

#### **1.7 Facoltà di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

#### **1.8 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **1.9 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

#### **1.10 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax.

#### **1.11 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

## 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

### 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dagli eventi dannosi di seguito precisati:

#### a) furto

a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a seguito di scasso dei mezzi di chiusura, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamento;
- a seguito di scasso di superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, nel qual caso valgono le disposizioni di cui alla norma particolare "mezzi di chiusura";
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria;

Sono inoltre compresi i furti commessi attraverso le luci di serramenti - ove ammesse - e di inferiate, con rottura del vetro retrostante.

#### b) rapina

anche se iniziata all'esterno dei locali.

#### c) atti vandalici

causati dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite - anche nel caso di contestuali danni da furto o rapina - della somma assicurata per furto o rapina.

#### d) guasti cagionati dai ladri

in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione di accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro, esclusa l'applicazione degli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza in caso di sinistro.

Sono parificati ai danni da furto o da rapina i guasti (esclusi i danni da incendio) cagionati alle cose assicurate nel commettere - o nel tentativo di commettere - il furto o la rapina.

### 2.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati od agevolati con dolo:
  - dal Contraente;
  - da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da dipendenti del Contraente o da persone delle quali lo stesso debba rispondere;
  - da persone cui siano state affidate, per qualsiasi motivo, le cose assicurate.

### 2.3 Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, la sospensione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

## 2.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- b) produrre alla Società, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;

il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nonché la realtà e l'entità del danno; inoltre deve tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possano ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

## 2.5 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato perde il diritto all'indennizzo.

## 2.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

## 2.7 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate, verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla norma "obblighi in caso di sinistri";
- c) verificare se necessario l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- d) procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

La Società non perde il diritto di far valere in qualunque momento eventuali motivate eccezioni, anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento dell'indennità.

## **2.8 Determinazione del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

## **2.9 Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## **2.10 Reintegro automatico**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo. L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo da parte della Società.

## **2.11 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro.

Il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **2.12 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

### **2.13 Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

### **3. NORME PARTICOLARI** (Sempre operanti)

#### **3.1 Primo rischio assoluto**

L'assicurazione, salvi i casi di diverse esplicite pattuizioni risultanti in polizza, è prestata a "Primo rischio assoluto" e ciò in deroga all'art. 1907 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dalla norma "Obblighi in caso di sinistri", saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

#### **3.2 Mezzi di chiusura**

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno delle sedi aziendali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. E con lato minore non superiore a cm. 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Tuttavia, in caso di furto commesso mediante scasso di mezzi di chiusura che non corrispondono ai requisiti sopra indicati, l'indennizzo verrà in ogni caso riconosciuto previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 15% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

#### **3.3 Furto con scasso delle sole difese interne o dei soli mezzi di custodia**

In caso di furto commesso con scasso o rottura delle sole "difese interne" o dei soli "mezzi di custodia" posti a protezione delle cose assicurate – e non anche dei mezzi di chiusura costituenti protezione verso l'esterno delle sedi aziendali contenenti le cose assicurate – l'indennizzo verrà in ogni caso riconosciuto previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

#### **3.4 Furto commesso da dipendenti, fuori dalle ore di lavoro**

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Si conviene che, allo scopo di procedere al recupero dell'ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti perpetrati da dipendenti del Contraente, la Società potrà intraprendere azione legale soltanto dopo essersi consultata con il Contraente stesso.

#### **3.5 Effetti personali dei dipendenti**

La Società risponde, entro il limite di Euro 5.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo, dei danni ai beni dei dipendenti (esclusi preziosi e valori). In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 100,00 per singolo danneggiato.

#### **3.6 Furto commesso con chiavi autentiche**

L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo al Contraente si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al legittimo detentore o

impossessandosene mediante furto con scasso, purchè il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti del Contraente.

### **3.7 Danni ad archivi, documenti e registri**

La Società risponde, entro il limite di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo, dei danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, di archivi, registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

### **3.8 Cose di proprietà di terzi**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **3.9 Oggetti d'arte e preziosi**

Qualora l'assicurazione riguardi oggetti d'arte e preziosi, si conviene che:

- a) la Società, in caso di sinistro, non sarà tenuta ad indennizzare importo superiore al valore risultante dalla perizia - eseguita a termini di polizza - ed entro il limite indicato alla definizione di "Contenuto". Limitatamente agli oggetti d'arte e preziosi eventualmente assicurati con partita specifica, si farà riferimento ai valori indicati nello specifico elenco allegato alla polizza per formarne parte integrante.
- b) Fermo quanto previsto alla precedente lettera a), nel caso in cui gli oggetti d'arte e i preziosi assicurati subiscano danneggiamenti - anche per atti vandalici - in occasione di furto o rapina, la Società indennizzerà la sola spesa occorrente per il loro restauro, fino al massimo del 20% del rispettivo valore singolo.

### **3.10 Enti all'aperto**

Relativamente ai beni di cui alla definizione di "Contenuto" e a parziale deroga di quanto diversamente previsto in polizza, la garanzia assicurativa è prestata quand'anche gli enti siano posti all'esterno delle sedi aziendali, purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione, essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

La presente estensione opera con un limite di indennizzo annuo, non reintegrabile, pari ad Euro 10.000,00 e con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 1.500,00 per sinistro.

### **3.11 Furto con destrezza**

Per furto con destrezza deve intendersi il furto commesso nei locali contenenti le cose assicurate, durante le ore di apertura degli stessi ed in presenza di addetti, quando l'autore del furto agisca con abilità tale da eludere l'attenzione delle persone presenti. Ciò premesso, l'assicurazione comprende, entro il limite di euro 2.500,00 per anno assicurativo, il furto commesso con destrezza all'interno dei locali, purché constatato nella stessa giornata nella quale è avvenuto e denunciato entro il giorno successivo all'accadimento.

La presente estensione prevede l'applicazione di una franchigia fissa di euro 150,00 per sinistro.

### **3.12 Titoli di credito - spese di ammortamento**

L'assicurazione comprende, entro il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo, le spese derivanti dall'esecuzione della procedura di ammortamento dei titoli di credito dei quali l'Assicurato abbia perso la disponibilità in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### **3.13 Clausola broker**

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato, ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792, al quale la Società è tenuta a riconoscere la remunerazione nella misura prevista negli atti della procedura esperita per l'affidamento del contratto medesimo.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Pertanto ogni comunicazione inviata dal Contraente al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

### **3.14 Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla coassicuratrice delegataria in esso indicata. Di conseguenza tutti rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker incaricato il quale tratterà con la Società coassicuratrice delegataria.

Pertanto tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso, alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria anche in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La Società delegataria dichiara di avere ricevuto benestare dalle coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza o appendici) per firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **3.15 Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

### **3.16 Rescissione automatica**

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

### **3.17 Proroga dei termini di pagamento della prima rata di premio**

A parziale deroga di ogni diversa previsione contrattuale e ferma restando la decorrenza dell'assicurazione dalla data di effetto indicata in polizza, le parti convengono che il premio di

prima rata sia corrisposto dal Contraente entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'anzidetta data di effetto dell'assicurazione.

### **3.18 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **4. NORME PARTICOLARI**

(operanti solo se indicata la relativa somma assicurata alla specifica partita)

##### **4.1 Portavalori**

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata, comprende la sottrazione dei valori trasportati da persone incaricate dal Contraente avvenuta a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) ai danni della persona incaricata del trasporto dei medesimi.

La garanzia è prestata:

- tra le ore 6 e le ore 2;
- per incaricati di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;
- 

##### **4.2 Guasti cagionati dai ladri - in eccedenza a garanzia base**

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1 lett. d) delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia sopra i guasti cagionati dai ladri viene prestata in eccedenza al massimale assicurato in garanzia base, per l'ulteriore somma indicata nella scheda tecnica alla specifica partita.

## 5. DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

Art. 1.6

Durata del contratto.

Art. 1.7

Recesso in caso di sinistro.

Art. 1.9

Foro competente.

Art. 2.4

Obblighi in caso di sinistro.

Art. 2.5

Esagerazione dolosa del danno.

Art. 2.6 e 2.7

Procedura per la valutazione del danno e mandato dei periti.

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----

**SCHEDA TECNICA FURTO E RAPINA (2)**

**Contraente:** **COMUNE DI Pianezza**  
P/zza Napoleone Leuman 1  
10044 Pianezza To

**durata del contratto:** **anni 2, con**  
**effetto dal:** **30/06/2007**  
**scadenza il:** **30/06/2009**  
**scadenza prima rata il:** **30/06/2008**

**Descrizione del rischio**

L'assicurazione vale per i beni indicati nelle singole partite, posti nelle sedi aziendali mediante le quali l'amministrazione contraente svolge tutte le attività istituzionali e operative ed esercita le funzioni e competenze ad essa attribuite o che alla stessa siano demandate o consentite dall'ordinamento legislativo.

Le somme assicurate alle singole partite, nonché gli eventuali limiti indicati alle singole norme di polizza, fatta eccezione per quanto diversamente specificato nel capitolato normativo, devono intendersi quali limiti di indennizzo per ciascun sinistro.

**Partite, somme assicurate e tassi di premio**

Partita 1

Sopra il furto e la rapina del **Contenuto**  
esclusi i beni assicurati alla part. 2)

somma assicurata a primo rischio assoluto Euro 30.000,00  
tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo Euro \_\_\_\_\_

Partita 2

sopra il furto e la rapina di Oggetti d'arte e preziosi, come descritti nell'elenco che forma parte integrante della polizza.

somma assicurata a valore intero Euro 00.000,00  
tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo Euro \_\_\_\_\_

Partita 3

sopra il furto di **Valori** custoditi nei **mezzi di custodia**

somma assicurata a primo rischio assoluto Euro 5.000,00  
tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo Euro \_\_\_\_\_

Partita 4

sopra il furto di **Valori** comunque custoditi

somma assicurata a primo rischio assoluto Euro 25.000,00  
tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo Euro \_\_\_\_\_

Partita 5

sopra la rapina di **Valori** comunque custoditi

somma assicurata a primo rischio assoluto Euro 25.000,00

Comune di Pianezza – capitolato speciale dell'assicurazione Furto e Rapina

tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo Euro \_\_\_\_\_

Partita 6

sopra la garanzia **Portavalori**  
somma assicurata a primo rischio assoluto Euro 10.000,00  
tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo Euro \_\_\_\_\_

Partita 7

sopra la garanzia **Guasti cagionati dai ladri** (in aumento a garanzia base) come da norma **4.2**  
somma assicurata a primo rischio assoluto euro 5.000,00  
tasso lordo di premio pro mille \_\_\_\_\_  
premio annuo lordo euro \_\_\_\_\_

Il premio annuo ammonta pertanto a Euro \_\_\_\_\_